



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 40 del 1° Ottobre 2019

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 30 Settembre 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n. 1 della Società F.C.D. REAL SANT'AGATA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 05.09.2019 (squalifica Allenatore VACCARO Lucio fino al 3.12.2019).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

che a norma dell'art. 76, comma 2, del CGS, secondo le disposizioni introdotte con il nuovo Codice di Giustizia FIGC entrato in vigore l'11/6/2019, il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale e trasmessa ad opera del reclamante entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, quindi depositato, a mezzo PEC e trasmesso ad opera del reclamante entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare;

che la reclamante ha inteso impugnare la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. del 5/9/2019, ed ha trasmesso alla segreteria della Corte Sportiva preavviso di ricorso a mezzo pec in data 10/9/2019;

che in data 20/9/2019 ha trasmesso il reclamo unitamente alla copia del versamento della tassa;

che, pertanto, la reclamante non ha rispettato i termini previsti dall'art.76 C.G.S..

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi il contributo.

RECLAMO nr. 2 della Sig.MORABITO Vincenzo (Soc.A.G.S. D. Soriano 2010)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 30 del 12.09.2019 (inibizione fino al 11.12.2019).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il reclamante, assistito dall'avv.Piero Perri, che ha chiesto una riduzione della sanzione, senza contestare la propria responsabilità, esprimendo le proprie scuse e dolendosi per il comportamento tenuto;

considerato che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'inibizione inflitta al Sig.MORABITO Vincenzo fino al 14 OTTOBRE 2019 e dispone restituirsi il contributo.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 1° OTTOBRE 2019**
